



Edizione di sabato 14 settembre 2013

CONTROLLO

[Revisori: percorso a ostacoli per la comunicazione](#)

di Luigi Scappini

CASI CONTROVERSI

[Esiste un effetto "salvadanaio" nel redditometro?](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Detrazione Irpef per acquisto di mobili ed elettrodomestici](#)

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

[Minimi: check-up ritenute prima dell'invio di UNICO](#)

di Fabio Garrini

IVA

[La Cassazione sulla prova della cessione intracomunitaria](#)

di Giovanni Valcarenghi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Viaggio enogastronomico dal monte Amiata ai cipressi di Bolgheri](#)

di Chicco Rossi

CONTROLLO

Revisori: percorso a ostacoli per la comunicazione

di Luigi Scappini

Entro il **23 settembre** dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, la **comunicazione al MEF per l'aggiornamento e l'integrazione dei dati contenuti nel vecchio registro dei revisori contabili**, operazione necessaria per l'adeguamento del registro dei revisori alle nuove disposizioni derivanti dalla **riforma attuata con il D.Lgs. n. 39/2010**.

Sebbene il **Codice dell'Amministrazione Digitale** preveda che non possono essere richiesti dati già in possesso della P.A., quali sono gli incarichi di revisione e dei Collegi che risultano pubblicizzati già in CCIAA, la comunicazione deve essere effettuata in quanto, se da un lato il mancato adempimento comporta l'iscrizione di ufficio nell'elenco dei revisori attivi, dall'altro è prevista l'applicazione delle **sanzioni amministrative** pecuniarie **da un minimo di €1.000 a un massimo di €150.000 ex D.Lgs. n. 39/2010**.

Si consiglia di attivarsi per tempo in quanto, ai fini della comunicazione, è necessario richiedere un **PIN code** la cui emanazione non è automatica ma può decorrere del tempo tra domanda e invio; inoltre, vi sono incertezze compilative, tant'è vero che il MEF ha provveduto a pubblicare sul proprio sito *internet* alcune [faq](#).

Preliminarmente, ricordiamo come siano **automaticamente transitate** nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società già iscritte al **Registro dei Revisori contabili previsto dal D.Lgs. n.88/1992 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 8/1998**.

Il Registro dei revisori si compone di due distinte sezioni, rispettivamente contenenti i cosiddetti **revisori "attivi"** e quelli "inattivi", nel qual caso non è dovuto il contributo pari a €50, elevato a €100 per i revisori comunitari o extraUe.

La **sezione "inattivi"**, istituita con decreto n. 16/2013, è "alimentata" innanzitutto dai soggetti che vengono iscritti per la prima volta nel registro, che automaticamente vi confluiscono, salvo poi passare nella sezione "attivi" in occasione dell'assunzione del **primo incarico di revisione legale** ai sensi dell'art.1, co.1, lett. m) del D.Lgs n.39/2010 o in caso di collaborazione a un'attività di revisione legale presso una società di revisione. In merito alla dimostrazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione con una società di revisione, e in assenza di un formale contratto di collaborazione, si ritiene sia sufficiente la semplice fattura quale prova della sussistenza del rapporto professionale.

Per quanto riguarda i **“vecchi” revisori**, l’iscrizione nella sezione “inattivi” avviene, in via ordinaria, decorsi **3 anni** consecutivi, decorrenti dal 23 settembre, **senza assunzione di incarichi di revisione** o collaborazioni ad attività di revisione legale in una società di revisione (il passaggio non è automatico ma il MEF comunicherà l’avvio del procedimento all’interessato che avrà 30 giorni di tempo per fornire l’eventuale documentazione attestante l’assunzione di incarichi). In alternativa, i soggetti iscritti nella sezione “attivi” possono sempre **fare richiesta**, anche prima del triennio, per la transizione nella sezione “inattivi”. Resta inteso che in questo caso non si dovranno avere incarichi in essere.

Le informazioni che devono essere comunicate, ricordiamo solamente per via telematica, sono di tipo “anagrafico” e “strumentale”.

A tal fine, risultano utili i chiarimenti offerti nella circolare n. 34 del MEF e nelle successive faq.

Gli incarichi che qualificano come attivo il revisore sono esclusivamente, come anticipato, quelli di cui all’art. 1, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 39/2010, con la conseguenza che, ad esempio, non rientrano nel novero gli incarichi in Collegi sindacali ove la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati sia assegnata a società di revisione o ad un revisore individuale.

La [circolare n.34 del MEF](#) precisa come non debbano essere comunicati gli incarichi in collegi sindacali di società che non prevedano ex lege lo svolgimento della revisione legale, il cui incarico sarebbe quindi conferito al collegio ex art.2409-bis o art.2477 c.c. dallo statuto o su base volontaria, con la conseguenza che, ove la revisione non sia prevista per espressa previsione di legge, sarà necessario analizzare il singolo caso.

Per quanto riguarda gli incarichi in enti e organismi pubblici, è necessario effettuare l’analisi avendo conto di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2010 che individua compiutamente i compiti del collegio dei revisori dei conti in tali enti.

Sempre la circolare n.34 individua come non “qualificanti” le prestazioni consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali le relazioni sulle fusioni o, più in generale, l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del Codice civile, in quanto non comportano un giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

Ai fini del monitoraggio devono essere comunicati anche gli incarichi, nel rispetto dei parametri e requisiti come sopra individuati, in qualità di **supplente**; qualifica che quindi, ma altrimenti non poteva essere, dà di per sé diritto all’iscrizione nella sezione “attivi”.

Da ultimo, si evidenzia come la logica porterebbe a dichiarare un **compenso pari a zero** per gli incarichi di **supplente**; tuttavia, il sistema rileva come **errore bloccante** l’indicazione di un compenso nullo, il che fa sorgere dubbi sulla indicazione di tali incarichi in particolare per chi ne abbia già di effettivi.

CASI CONTROVERSI

Esiste un effetto "salvadanaio" nel redditometro?

di **Giovanni Valcarenghi**

L'accumulo di denaro sui conti correnti, o comunque diversamente dimostrabile dal contribuente, può rappresentare una **valida difesa** per eventuali contestazioni da art. 38 del DPR n.600/1973 su annualità successive? Questo è l'interrogativo che ha posto un Collega scrivendoci su direzione@ecnews.it dopo l'analisi della [circolare n.24/E/13](#) emanata dall'Agenzia delle Entrate a commento del "nuovo" redditometro.

Per prima cosa, va notato che le Entrate sanciscono, nel documento di prassi, la **rilevanza degli accumuli pregressi**, ritenendo che i medesimi possano costituire una valida prova che renda credibile il fatto che un contribuente abbia potuto sostenere determinate spese (correnti, o per investimenti) in una **annualità priva della necessaria copertura reddituale**.

Si qui nessun problema, se non fosse che l'Amministrazione richiede al contribuente la prova del **nesso di causalità** tra gli esborsi effettuati e gli accumuli pregressi.

Su tale punto si svolge la **nostra riflessione**, tesa a verificare su chi effettivamente gravi l'onere di prova in situazioni come quella rappresentata e, soprattutto, sulle modalità con cui il contribuente possa difendersi già nella **fase endoprocedimentale** (primo e secondo confronto con l'ufficio).

Secondo quanto previsto dalla **norma** e dal **decreto ministeriale del dicembre 2012**, a noi sembra di poter affermare che in capo al contribuente gravi **unicamente un onere di dimostrazione dell'esistenza dei fondi** (quello che, appunto, abbiamo definito come "salvadanaio") e, casomai, un ulteriore onere di dimostrazione che si è verificato un **decremento nella disponibilità** delle risorse, proprio per rendere possibile il sostenimento delle spese contestate.

Per rendere più chiaro il concetto, si consideri la situazione del sig. Mario Rossi che, in relazione all'anno X, sia raggiunto da un **invito dell'Ufficio**, che gli contesta il sostenimento di spese per 100, a fronte di un reddito dell'anno di 70. Cosa dovrà fare il contribuente in sede di incontro con l'ufficio, ipotizzando che sul proprio conto corrente giacevano, alla data del 1° gennaio dell'anno oggetto di analisi, denari per un importo di 50?

Sicuramente, stante la non capienza del reddito dell'anno, sarà opportuno dimostrare l'esistenza di **fondi accantonati** precedentemente; al riguardo, sembra sufficiente produrre la

copia dell'estratto conto corrente di gennaio, da cui emerge il saldo iniziale di 50. Infatti, 50 di "salvadanaio" + 70 di reddito, coprono le **spese ipoteticamente ricostruite** al livello di 100 (si è trascurato, per comodità, il tema dello scostamento minimo per l'ammissibilità dell'accertamento).

Ulteriormente, si dovrà anche argomentare che, nella **disponibilità dei risparmi** del contribuente alla fine dell'anno, non vi siano somme di molto superiori a 20, dato ricavato da: $50 + 70 - 100$. Ovviamente, poiché parte delle **spese presunte** non hanno il carattere della certezza, sembra più che appagante il fatto che il deposito si attestì su una somma non di molto differente rispetto al dato calcolato, ma non per questo millimetricamente coincidente con lo stesso.

Non sembra invece necessario fornire un (peraltro complicato) raccordo tra l'**evoluzione dei risparmi**, la **maturazione del reddito** e la **dinamica delle spese**. Ciò per una serie di motivi, che vanno dal fatto che il **reddito si traduce in disponibilità finanziaria** con criteri non sempre equivalenti (si pensi alla esistenza di somme non tassate o tassate in periodi di imposta differenti, come alla presenza di costi di natura non monetaria, come gli ammortamenti), per giungere sino alla considerazione che una serie di uscite (ad esempio quelle per le spese dei veicoli) sono determinate sulla base di stime e statistiche, che ne determinano una possibile dimensione annua, ma non certo il momento di sostenimento.

Quindi, in sede di primo incontro con l'ufficio sembra sufficiente dimostrare l'**esistenza "totale" della provvista** che, unitamente al reddito prodotto, copre le spese presunte, con la ulteriore dimostrazione che la provvista pregressa, proprio per effetto delle spese superiori al reddito annuo, è calata alla fine del periodo. Non è invece necessario effettuare un **preciso raccordo tra entrate ed uscite**; ove ciò sia possibile, anche per grandi linee, si potrà ulteriormente rafforzare la posizione del contribuente.

Al ragionamento di cui sopra riteniamo possa essere assegnata una valenza generale. Ovviamente, l'attenzione dell'ufficio potrà spingersi verso altre tipologie di controlli nei casi in cui l'**ammontare della spesa presunta** sia derivante unicamente (o per la parte preponderante) da **singoli atti di spesa noti all'anagrafe tributaria**, non immediatamente raccordabili con le movimentazioni finanziarie.

Risulta altresì evidente che l'**esistenza della provvista formatasi in anni ancora accertabili e non compatibile con la situazione reddituale** di tali periodi, potrebbe determinare un dirottamento dell'attenzione del fisco su altri periodi, ma non certo il rigetto della giustificazione per l'annualità oggetto di verifica redditometrica.

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione Irpef per acquisto di mobili ed elettrodomestici

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

Tra le principali novità contenute nel [D.L. n.63/13](#) vi è l'estensione della detrazione IRPEF del **50% alle spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.**

L'art. 16, comma 2 del D.L. n.63/13 (così come modificato in sede di conversione dalla Legge n.90/2013) dispone che:

"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta linda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i fornì, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro".

Rispetto, quindi, alla versione originaria, in **sedie di conversione** l'agevolazione è stata estesa anche **all'acquisto di grandi elettrodomestici, rientranti nella categoria A+ (A per i fornì).**

Rimangono invece invariate le condizioni e le modalità per usufruire della detrazione ovvero:

- le spese sostenute devono essere finalizzate all'arredo di un immobile **oggetto di ristrutturazione per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%;**
- l'agevolazione spetta per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore **del D.L. n.63/13 (ovvero dal 6 giugno 2013);**
- la detrazione spetta nella **misura del 50%** e viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad **euro 10.000** (cumulabile con l'importo massimo di spesa prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di euro 96.000) e va ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote** annuali di pari importo.

In merito alle modalità di sostenimento della spesa, l'Agenzia delle Entrate nel [comunicato stampa del 4 luglio 2013](#) ha precisato che per usufruire della detrazione in oggetto i pagamenti devono essere effettuati mediante **bonifico bancario e postale con le stesse regole**

già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la **causale del versamento** attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **numero di partita Iva ovvero il codice fiscale** del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale misura agevolativa presenta delle somiglianze con la detrazione di cui all'art. 2 del D.L. n. 5/09.

Quest'ultima norma aveva introdotto una **detrazione IRPEF, pari al 20%, per le spese di arredamento** (mobili, apparecchi televisivi, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, computer) sostenute nel periodo dal **7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009** nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La differenza maggiormente rilevante è certamente rappresentata dall'aliquota prevista per la detrazione, **che passa dal 20% al 50%**, mentre si ritiene che i chiarimenti forniti all'epoca dall'Agenzia delle Entrate possano essere applicabili anche per risolvere, ove compatibili, alcuni dubbi applicativi che emergono dal tenore letterale della nuova norma.

Ci si chiede ad esempio se per poter fruire della **nuova detrazione IRPEF del 50%** per l'acquisto di mobili debba essere necessario che le persone fisiche interessate all'agevolazione **abbiano iniziato i lavori** di ristrutturazione edilizia prima dell'acquisto di mobili ed elettrodomestici agevolati.

Sul punto è interessante il chiarimento contenuto nella [**C.M. 21/E/2010**](#) che conferma la necessità che i lavori di ristrutturazione edilizia siano iniziati **prima dell'acquisto dei mobili**: la norma infatti, precisa l'Agenzia, nel riconoscere il nuovo beneficio alle *"ulteriori spese documentate"* sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel **contesto dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione**, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono già stati **avviati**. Si ritiene quindi sia sufficiente che la data di inizio lavori sia anteriore all'acquisto dell'arredo, ma non è necessario invece che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

In merito infine **alla data di inizio lavori**, si ricorda che il [**punto 1 del Provvedimento n. 149646 del 2 novembre 2011**](#) stabilisce che, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve conservare una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, in cui venga indicata la **data di inizio dei lavori** e venga attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia **rientrano tra quelli agevolabili**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Minimi: check-up ritenute prima dell'invio di UNICO

di **Fabio Garrini**

In questo periodo gli **Studi Professionali** sono alle prese con le procedure di verifica e spedizione dei **modelli UNICO 2013**, operazione che spesso viene associata ad un'opera di "rifinitura" circa alcuni aspetti che, nei mesi scorsi, in sede di compilazione finalizzata alla liquidazione delle imposte, sono stati affrontati in maniera provvisoria. Tra queste situazioni da revisionare vi è la **collocazione delle ritenute** dai contribuenti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, meglio noti come **"contribuenti minimi"**.

Malgrado si tratti di un regime che esclude l'applicabilità della ritenuta sui ricavi o compensi percepiti (così chiaramente si era espresso il [prov. 185820 del 22/12/11](#)), è tutt'altro che infrequente imbattersi in contribuenti che hanno subito un **prelievo alla fonte** sulle fatture da incassare.

Importi che evidentemente possono essere recuperati, ma per i quali non vi era affatto certezza circa le modalità da seguire: possono essere recuperati in **dichiarazione** ovvero occorre seguire la via, sicuramente più lente a macchinosa, dell'**istanza di rimborso**? E quando fosse consentito il recupero in dichiarazione, quali sono le corrette **modalità espositive**, posto che le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2013 trascurano completamente tale situazione?

La prima (parziale) soluzione

Una prima risposta a tali interrogativi è stata offerta dall'Agenzia delle Entrate tramite la [R.M. 47/E del 5 luglio 2013](#) nella quale viene riconosciuta, in deroga alla via maestra dell'istanza di rimborso, la possibilità di far valere **direttamente nel modello dichiarativo** il prelievo alla fonte subito (ancorché non dovuto) con riferimento alle ritenute relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (si pensi, ad esempio, ad un elettricista che emette una fattura per il rifacimento di un appartamento oggetto di ristrutturazione e subisce dalla propria banca la ritenuta del 4%). Oltre a consentirne lo scomputo in UNICO, viene altresì offerta una precisa indicazione circa le modalità di esposizione nel modello:

- prima di tutto, nel frontespizio del modello, in corrispondenza della casella dedicata alle **"situazioni particolari"**, va indicato il **codice 1**;
- le ritenute vanno evidenziate al rigo **RS33 colonna 2** ordinariamente dedicato alle

ritenute cedute da consorzi d'impresa (nulla va indicato nella colonna 1 dedicata al codice fiscale del consorzio);

- tali ritenute potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo **LM13, ovvero** nel quadro RN, al rigo **RN32**, colonna 4.

Quindi vengono di fatto avallate tutte le soluzioni proposte in precedenza dalla dottrina (scompto in LM o scompto in RN), comunque previa evidenziazione nel quadro RS e segnalazione nel frontespizio del modello.

L'aspetto insoddisfacente risiede non tanto nella modalità prescelta (se non per il fatto che un po' più di tempestività sarebbe stata gradita), ma in quanto l'Agenzia ha dimostrato di interessarsi di una specifica categoria di ritenute, senza chiarire come comportarsi con le **altre ritenute** operate erroneamente. Si pensi al caso, frequente soprattutto ad inizio 2012, di professionista che ha subito la ritenuta, magari perché l'ha erroneamente esposta in fattura. Anche in questi casi la soluzione dello scompto in UNICO risulta praticabile?

Le indicazioni definitive delle Entrate

La soluzione è fortunatamente stata offerta dall'Agenzia in un successivo documento: si tratta della [**R.M. n.55/E del 5 agosto 2013**](#) con la quale l'Amministrazione ha **aperto anche alle altre ritenute** la soluzione del **recupero “veloce”** tramite scompto in dichiarazione: le indicazioni precedentemente descritte possono **applicarsi, in generale**, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti in tale “regime di vantaggio”, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina (devono essere **certificate** dal sostituto e da questi indicate nel proprio **770**).

La **procedura** da seguire nella verifica della compilazione del modello **è la medesima**: indicazione nel frontespizio, compilazione del quadro RS e poi scompto a scelta in LM ovvero in RN.

Pertanto oggi si tratterà di verificare la collocazione che in un primo momento era stata scelta e attenersi alle indicazioni dell'Agenzia: se è vero che nella sostanza nulla cambia (l'omessa evidenziazione nel quadro RS o nel frontespizio non fanno certo venir meno il diritto allo scompto della ritenuta), è altrettanto vero che il sistema di liquidazione automatizzato dell'Amministrazione Finanziaria restituirà con ogni probabilità una **irregolarità** nel caso in cui la vicenda non venga gestita secondo le indicazioni descritte delle citate risoluzioni. Onde evitare perdite di tempo future, vale la pena fare oggi un corretto **check-up di compilazione**.

IVA

La Cassazione sulla prova della cessione intracomunitaria

di **Giovanni Valcarenghi**

La **non imponibilità** di una cessione intracomunitaria è subordinata alla **effettiva uscita dei beni** dal territorio Italiano; inoltre, grava **sul cedente l'onere probatorio** della dimostrazione dell'avvenuta consegna dei beni dal territorio italiano o, quantomeno, di avere adottato tutte le cautele necessarie per escludere possibili sospetti in merito a tale circostanza. Questo il principio affermato dalla Cassazione con la [sentenza 20980, depositata il 13 settembre 2013.](#)

La pronuncia riguarda un accertamento notificato ad una società che aveva provveduto a cedere dei beni ad **un acquirente tedesco**; la consegna, a quanto è dato di comprendere, è avvenuta a mezzo di un **trasportatore incaricato dal cessionario tedesco** che, secondo gli accertamenti operati dalla Guardia di finanza, in **realtà** ha provveduto a **consegnare i beni** ad altro soggetto **in territorio italiano**. Peraltro, è stato anche accertato che la società tedesca appariva solo formalmente esistente, operando di fatto mediante altro soggetto sul territorio italiano. E' importante rimarcare la circostanza, al fine di comprendere che il "clima generale" che ammanta la situazione non è certo favorevole al contribuente accertato.

L'unico **mezzo di prova** addotto dalla società ricorrente, peraltro già soccombente in Commissione regionale, è stata la produzione documentale della **lettera di trasporto internazionale**, sottoscritta dal vettore (la esistenza della sottoscrizione, peraltro, risulta contestata dall'Agenzia) con assunzione dello stesso dell'impegno a consegnare a Monaco di Baviera. A livello di argomentazione, invece, si è sviluppato il ragionamento che, nel caso di **trasporto a cura dell'acquirente** a mezzo vettore di sua fiducia, il **cedente** sarebbe **liberato** da qualsiasi ulteriore analisi.

Di tutt'altro parere, invece, risulta la Cassazione, la quale ribadisce che la **condizione essenziale** per accordare la non imponibilità della cessione intracomunitaria sia **l'effettiva fuoriuscita** dei beni dal territorio dello Stato del cedente. In carenza di questa condizione, l'operazione deve considerarsi interna e, per conseguenza, deve essere assoggettata ad IVA. Poiché, non caso specifico, è stato accertato che la merce sia rimasta in Italia, appare chiaro quale possa essere stato l'esito del giudizio.

Ma vi è di più. I Giudici, con una elaborata ricostruzione della giurisprudenza interna e comunitaria e delle interpretazioni assunte – anche di recente – dalla Agenzia delle entrate, hanno configurato il corretto comportamento che dovrebbe caratterizzare il cedente. Infatti, da un lato va **escluso** che lo stesso sia tenuto a **svolgere attività investigative** sulla

movimentazione subita dai beni dopo la consegna al vettore incaricato, poiché ciò contrasterebbe con i principi di proporzionalità. Ma, per altro verso, si ritiene **sussistente il dovere** del cedente di **impiegare la normale diligenza** di un operatore commerciale in merito alla affidabilità della controparte, procurandosi i mezzi di prova adeguati alle necessità che siano in grado di non lasciare dubbi in merito all'effettività dell'esportazione ed all'esistenza della buona fede.

Si precisa, ancora, che non spetta alla Corte verificare la adeguatezza dei comportamenti in merito al richiamato stato di buona fede del cedente, poiché ciò è demandato ai giudici di merito; diversamente, la valutazione investe il controllo di logicità ed adeguatezza sulla motivazione dell'accertamento di fatto. Pur tuttavia, si conferma che il **tipo di prova adeguato** non è quello diretto ad escludere la malafede, bensì quello teso a far comprendere che il **cedente** sia stato **tratto in inganno nonostante avesse adottato** le opportune **cautele** per evitare l'aggiramento.

Con tali premesse appare scontata, come si diceva la conclusione; peraltro, la Corte condivide la motivazione della sentenza della Commissione Regionale anche sulla scorta del fatto che il **CMR prodotto risulti inidoneo a provare il trasferimento** della merce all'estero. Quindi, siamo dinnanzi ad un vero e proprio autogol, con vittoria assegnata alle Entrate in modo lampante.

Data la particolarità della situazione appare difficile trarre un messaggio generale, se non la estrema cautela che i cedenti italiani debbono assumere per essere in grado di dimostrare l'effettiva uscita; quando il trasporto avviene a cura dell'acquirente ciò non è semplice, ma appare indispensabile sforzarsi di "corredare" la pratica con documenti in equivoci. Talvolta, uffici e giudici hanno valutato di buon grado anche un semplice fax spedito dal cessionario, ove si conferma l'arrivo della merce a destino.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Viaggio enogastronomico dal monte Amiata ai cipressi di Bolgheri

di Chicco Rossi

Il nostro percorso inizia dalla **Toscana** e più precisamente partiremo dal **monte Amiata**, vecchio vulcano ormai spento, situato in quella terra di mezzo tra il **Chianti senese** e la nobile **Maremma grossetana**, per arrivare in uno dei luoghi culto dell'enologia italiana, patria adottiva di un certo **Giacomo Tachis** a cui dobbiamo molto (padre del **Tignanello** e del **Sassicaia**, per nominare solo due delle sue creazioni più conosciute).

Il monte Amiata, costellato di laghetti di origine vulcanica, offre paesaggio e scorci di sublime bellezza: infatti, in una giornata serena, è possibile ammirare un panorama monumentale che spazia **dal Massiccio del Gran Sasso d'Italia, al monte Terminillo, per arrivare fino agli Appennini liguri, all'Arcipelago toscano, all'Elba e al monte Argentario**.

Il Paese forse più conosciuto è **Arcidosso**, il cui nome, menzionato per la prima volta in un documento del 4 marzo 860, deriva probabilmente dalla fusione di *arx* e *dossum* (fortezza e dosso). Prodotto principe del territorio è la **castagna** che ha ottenuto la denominazione DOP (Denominazione di origine protetta) ed è raccolta nella zona di **Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora**. Non può mancare nemmeno l'**olio**, prodotto con l'olivastra seggianese prodotto sul versante grossetano dell'Amiata, ad un'altezza variabile che oscilla tra i 460 e i 650 mt. L'olio, di verde tendente al dorato, dolce, di sottile profumo, con sapore gradevolmente fruttato, esalta la sua fragranza con le insalate di ortaggi e foglie verdi, legumi, verdura cotta, pietanze a base di pesce.

Non si può non citare il **fungo** con cui vengono cucinate saporite minestre a cui accompagnare un buon **Montecucco sangiovese**, prodotto con una percentuale minima di sangiovese pari al 90%, che nel 2011 ha ottenuto la DOCG. Come non assaggiare, prima di lasciare le pendici del vulcano, un piatto di **cinta senese**, razza suina la cui qualità è tutelata dalla qualifica DOP ottenuta nel 2012.

A questo punto, possiamo salire in auto e prendere la **direzione di Bolgheri e Castagneto Carducci**, terra famosa per il suo incantato viale di cipressi e ricca di borghi, spiagge selvagge, casate storiche a cui si deve la nascita di vino sublimi che ormai rappresentano un *must* mondiale.

O forse tutto è dovuto ai "...cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti...ti canteremo noi cipressi i cori che vanno eterni fra la terra e il

cielo", ma forse eterni sono quei **supertuscan** il cui nome ormai è sinonimo di altissima qualità enologica.

Ecco che allora arriviamo davanti a un filare di cipressi troviamo l'ormai mitologica **Tenuta San Guido**, che prende il nome da **San Guido della Gheradesca** vissuto nel XIII secolo.

I personaggi intorno cui tutto ruota sono **Federico Tesio** e il già citato **Giacomo Tachis**.

Al primo dobbiamo la lungimiranza e la professionalità nell'allevare **purosangue** fino ad arrivare al mito del XX secolo: sua maestà **Ribot**, imbattuto in 16 corse, tra cui il **King George VI and Queen Elizabeth Stakes**, e l'**Arc de Triomphe** ben due volte.

Giacomo Tachis, di nascita piemontese (è nato a Poirino, piccolo comune della provincia di Torino) è il creatore di vini superlativi tra i quali si innalza il **Sassicaia** che, per chi ha avuto la **fortuna di degustarlo**, si presenta all'esame visivo limpido, con un colore rosso rubino con riflessi granati, consistente. Al naso intenso, complesso, fine, con note fruttate evolute di piccoli frutti rossi e neri maturi e in confettura, frutti di bosco, marasca, visciola e prugna; speziate di vaniglia, cannella, chinotto, tabacco, tostatura, leggero pepe e noce moscata; sentori vegetali di macchia mediterranea e di fieno; eterei di grafite e di eucalipto. In bocca è secco, caldo, abbastanza morbido, fresco, con un tannino ben presente ma levigato dall'affinamento, sapido.

Ma **Bolgheri** non vuol dire soltanto Sassicaia: che dire del **Campo alla sughera, del Sapaio, del Grattamacco, del Guado al Tasso o del monumentale Ornellaia?** E poi ancora delle **pappardelle al sugo di lepre e quaglie** accompagnate dai generosi vini rossi della Maremma.

Per gli amanti dello stile *country* alla maremmana, d'obbligo è un passaggio nella **storica sartoria artigiana "Arte e Moda"**, fondata dalla famiglia Morganti ai primi del '900 e che, come purtroppo troppo spesso accade, è passata in mano straniera. Tuttavia, resta il fascino di un **negozi artigianale** dove poter acquistare una **giacca maremmana in fustagno**.